

TAR Lazio, Sez. I bis, 18.11.2014, n. 11517

Materia: Documentazione caratteristica e avanzamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2010, proposto da:
Ettore Romagnoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elio Ripoli ed Enzo Volli,
con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Via Romeo Rodriguez Pereira,
142;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi;

sul ricorso numero di registro generale 8533 del 2010, proposto da:
Ettore Romagnoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Volli, Paolo Volli ed
Elio Ripoli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Via Romeo
Rodriguez Pereira, 142;

contro

Ministero della Difesa - Marina Militare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Guccione Giuseppe, Vitale Vincenzo Salvatore, Castioni Enrico, Bonelli Giuseppe, Menconi Enzo, Manna Leopoldo, Castioni Enrico, Scaramella Cosma Davide Rodolfo, La Tella Domenico, Cammilleri Gaetano Emilio, Fasano Gaetano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2274 del 2010:

- del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare n. M O GML V 17 0003178 del 7 gennaio 2010 con cui in autotutela si è disposto l'annullamento del documento valutativo relativo al ricorrente n. 60 del 4 settembre 2009;

- della scheda valutativa del Ministero della Difesa – Capitaneria di Porto di Trieste n. 60 ricompilata in data 8 gennaio 2010;

-di ogni atto presupposto, prodromico e consequenziale;

quanto al ricorso n. 8533 del 2010:

con il ricorso principale

del decreto interdirigenziale del 28 giugno 2010 richiamato all'art. 14, concernente la promozione al grado di capitano di vascello, del foglio d'ordine Marina Militare n. 27 del 7 luglio 2010 e della nota del 16 aprile 2010 prot. MDGMIL II, 51 0292843 notificata al ricorrente dalla Capitaneria di Porto di Trieste il 3 agosto 2010; nonché di ogni atto e provvedimento prodromico e/o consequenziale, in particolare la valutazione della Commissione di avanzamento nella detta nota richiamata che ha determinato il collocamento dell'interessato al 14° posto della

graduatoria finale per l'inserimento nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 2010 nel grado superiore di capitano di vascello;

con l'atto contenente motivi aggiunti,

- del verbale n. 1/5 dello Stato Maggiore della Marina, Commissione Superiore d'Avanzamento, adunanza dell'11 gennaio 2010 e degli allegati 1, 2 e 3 ;

- del Decreto del Ministero della Difesa del 19 aprile 2010 con cui è stata disposta la promozione dei CC.FF. Melillo, Cento e Savarese;

- del Decreto del Ministero della Difesa del 28 giugno 2010 con cui è stata disposta la promozione dei CC.FF. Gruccione, Vitale, Castioni, Bonelli, Menconi, Manna, Scaramella, La Tella, Camilleri e Fasano;

- delle valutazioni di sintesi per l'anno 2010 dei CC.FF., Camilleri, Scaramella, La Tella, Manna, Menconi, Fasano e Romagnoli;

- della Comunicazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare del 23 settembre 2010 prot. n. MDGMILO V SC 0420165;

Visti i ricorsi, compresi i motivi aggiunti di cui al ricorso n. 8533/2010, ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il primo ricorso n R.G.. 2274/2010, notificato il 24 febbraio 2010 e depositato il successivo 12 marzo, l'interessato, in qualità di Capitano di Fregata del ruolo

normale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla corretta valutazione delle attitudini, rendimento, capacità e risultati connessi al servizio prestato nel 2009 che si riverbera - in termini di risultati - nel corso del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore per l'anno 2010 poiché l'ultimo giudizio conseguito da "eccellente", come per gli anni precedenti, passa ingiustificatamente a "superiore alla media".

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge ed eccesso di potere, affidandoli ai seguenti aspetti sintomatici:

- illegittimo potere di annullamento in via di autotutela per mancanza di idonea motivazione e per incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto (nel caso di specie Capo Reparto della Direzione Generale);
- immediatezza dell'annullamento rispetto ad altro ricorso giurisdizionale proposto avverso la prima scheda valutativa n. 60 soggetta a rivalutazione anche se con identico giudizio finale di "superiore alla media";
- falsità della data nella ricompilazione della scheda valutativa per l'anno 2009 da parte del secondo revisore che avrebbe operato l'8 gennaio 2010 in Palermo nella stessa data in cui operava a Trieste il primo revisore;
- intervento delle stesse persone che avevano provveduto alla prima compilazione della scheda n. 60 in sede di detta revisione;
- tardività della notifica del documento caratteristico;
- inutilità dell'annullamento stante la sussistenza del medesimo giudizio finale;
- palese contraddittorietà con i giudizi formulati negli anni precedenti che si sono sempre conclusi con l'attribuzione della qualifica di "eccellente".

Alle predette censure fa seguito un'analitica disamina di ogni singola voce di giudizio di cui è composto il documento caratteristico in contestazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha eccepito nel merito l'infondatezza del gravame.

Con ordinanza cautelare n. 1453/2010 del 31 marzo 2014 la domanda di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.

Con memoria conclusionale - depositata dal ricorrente in data 24 settembre 2014 - si dichiara la rinuncia alla parte del presente gravame che attiene all'impugnazione del provvedimento di annullamento in via di autotutela della scheda n. 60 del 4.9.2009.

Con il secondo ricorso n. R.G. 8533/2010, notificato il 1 settembre 2010 e depositato il successivo 8 ottobre, la parte istante - in qualità di Capitano di Fregata del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto partecipante alla procedura di avanzamento a scelta al grado superiore di capitano di Vascello per l'anno 2010 - ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe poiché lesivi del proprio interesse all'utile collocazione nei quadri degli ufficiali promossi atteso che la sua posizione nella graduatoria finale è quella del 14° posto con punti pari a 27,90/30.

Al riguardo, il medesimo ufficiale affida le censure di eccesso di potere e violazione di legge alle seguenti osservazioni:

- la graduatoria per la promozione al grado superiore in contestazione sarebbe stata significativamente condizionata dalla scheda valutativa n. 60 redatta il 4.9.2009 e poi ricompilata, per effetto di un provvedimento di annullamento in via di autotutela, l'8 gennaio 2010 (in concreto, entrambe assegnavano al ricorrente la qualifica finale di "superiore alla media", comportando così un improvviso declassamento nel rendimento generale dell'ufficiale che nei 13 anni precedenti ha sempre conseguito la superiore qualifica di "eccellente"); il citato atto di autotutela sarebbe stato adottato dopo la proposizione dell'impugnazione dell'originaria scheda valutativa con separato ed autonomo ricorso proposto dalla parte istante -

n. 75/2010 - (gravame, tra l'altro, successivamente dichiarato improcedibile con sentenza di questa Sezione n. 3990/2010);

- violazione dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 8.8.2001 n. 213 poiché la scheda n. 60 revisionata non è stata tempestivamente notificata;

- sempre in relazione alla suddetta scheda, si fa rilevare un'ipotesi di falsità della data di compilazione da parte del secondo revisore che avrebbe operato l'8 gennaio 2010 in Palermo nella stessa data in cui operava a Trieste il primo revisore;

- intervento delle stesse persone che avevano provveduto, alla prima compilazione della scheda n. 60, in sede di detta revisione, con palese obbligo di astensione del I revisore il quale sarebbe coinvolto in un fatto a rilevanza esterna, rispetto al quale il Romagnoli, secondo la tesi dello stesso revisore, avrebbe tenuto comportamenti diffamatori;

- indebita riduzione di ben 16 voci delle 27 di cui è composta la scheda valutativa del ricorrente rispetto alle schede degli anni precedenti;

- illogicità ed insufficiente motivazione dei giudizi finali del compilatore e dei due revisori.

A seguito dell'acquisizione degli atti del procedimento di avanzamento, la parte istante ha proposto con atto, notificato il 4 gennaio 2011 e depositato il successivo 7 gennaio, dei motivi aggiunti per l'annullamento degli atti endoprocedimentali conosciuti e dei conseguenti atti di approvazione della graduatoria finale e nomina degli ufficiali inseriti in quadro, affidando anche in questo caso le censure di violazione di legge ed eccesso di potere alle seguenti osservazioni:

- utilizzo da parte dei singoli componenti della superiore commissione d'avanzamento nelle esplicitazione delle ragioni dei singoli punteggi attribuiti di espressioni stereotipate, precostituite e del tutto simili a fronte dell'assegnazione di punteggi differenziati; in particolare l'attenzione del ricorrente si sofferma sulle voci A, B e D;

- ingiustificato superamento da parte dello Scaramella che negli anni precedenti - in altrettante valutazioni per avanzamento a scelta - aveva conseguito un punteggio inferiore a quello del ricorrente (punti 27,92 di quest'ultimo a fronte di punti 27,90 per lo Scaramella).

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che eccepisce l'infondatezza delle doglianze prospettate.

All'udienza del 29 ottobre 2014 entrambe le cause sono state poste in decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene che i ricorsi indicati in epigrafe possono essere qui riuniti, ai fini della loro decisione, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Per ciò che riguarda il primo mezzo di gravame occorre premettere degli aspetti di carattere generale.

In sede di compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali delle Forze armate, ove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori archi di tempo in cui l'ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima, occorre un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'attribuzione della inferiore qualifica e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio è riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, pure nella persistenza di quelle doti e capacità del valutando che hanno sempre consentito l'attribuzione al medesimo della massima qualifica, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti e alla imputabilità degli stessi all'operato dell'ufficiale (Cfr. TAR Lazio, Sez. I/bis, 7 ottobre 2004 n. 10435).

Come noto, ai sensi dell'art. 1 della l. 5 novembre 1962 n. 1695, norma applicabile nella fattispecie in esame, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa

dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione dei seguenti documenti caratteristici: scheda valutativa, specchio valutativo, rapporto informativo.

Il successivo art. 2 prevede che i giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: "eccellente", "superiore alla media", "nella media", "inferiore alla media", "insufficiente".

Infine, per i fini di rilievo nella presente controversia, l'art. 3 statuisce che il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.

Osserva il Collegio, sul punto, che la procedura per la compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali, contenuta nelle "istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa" prevede che nei giudizi complessivi ciascuna autorità debba mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'ufficiale, alla luce delle qualità dimostrate e del rendimento fornito nell'espletamento dell'incarico, avendo altresì cura di specificare l'eventuale attività di rilievo svolta dall'ufficiale nel periodo cui si riferisce la scheda valutativa, con attribuzione di una delle qualifiche previste dalla normativa in vigore, che assicuri l'esistenza del necessario rapporto di armonia e di conseguenza tra i giudizi espressi e la qualifica attribuita (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 13 luglio 2000 n. 5871).

Va pure evidenziato che il principio di autonomia dei singoli giudizi valutativi non sempre consente una puntuale comparazione con le precedenti valutazioni ottenute, non essendo precluso al superiore gerarchico un giudizio meno favorevole nei confronti dell'esaminando, ove il rendimento nel periodo oggetto di

valutazione non sia ritenuto adeguato allo standard di qualità precedentemente dimostrato.

In altri termini, non necessariamente il rendimento costituisce un unicum immutabile nel tempo, in quanto il valutato, pure avendo costantemente riportato le massime qualifiche, ben può, per fatti circoscritti, non mantenere inalterato nel tempo il livello di eccellenza.

Peraltro, ove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori e diffusi anni di servizio (ben 13) in cui l'ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima (come nella fattispecie all'esame), si richiede un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'attribuzione della inferiore qualifica; e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio venga riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti ed alla imputabilità degli stessi all'operato dell'ufficiale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 9 gennaio 1996 n. 61).

Dall'esame della documentazione depositata in giudizio è possibile evincere che, nel corso del periodo in contestazione, il ricorrente sarebbe stato sottoposto alla sanzione del richiamo (circostanza in fatto contestata dalla parte istante, anche nel corso dell'odierna udienza pubblica); la stessa circostanza, comunque, seppure in ipotesi ritenuta sussistente, non sarebbe, in ogni caso, sufficiente per sorreggere la giustificazione dell'attribuzione della qualifica finale di "superiore alla media" che, tra l'altro, è affidata ad una motivazione riferita a fatti e circostanze definite genericamente come "eccezioni sul comportamento" o possibile "prevalenza di interessi personali su quelli istituzionali" o ancora "rilievi sul piano comportamentale più volte contestatigli verbalmente"; le stesse, inoltre, non sono

concordanti con una serie indeterminata di voci di giudizio sicuramente peggiorative.

Occorre inoltre considerare che, nel caso in esame, costituisce un fatto non contestato che l'interessato ha svolto il proprio servizio, sia nel periodo in contestazione, sia nel periodo precedente, sempre presso la Capitaneria di Porto di Trieste, per cui appare inspiegabile un così improvviso e diffuso calo di rendimento.

Va poi rilevato, come elemento induttivo utile per ritenere sussistente un vizio di eccesso di potere, che al ricorrente con la successiva valutazione relativa all'anno 2010 è stato giudicato su di un piano di eccellenza.

L'alternanza così repentina di giudizio impone al Collegio di valutare negativamente l'aspetto del mancato rilievo teso a dimostrare o, quantomeno, dichiarare la sussistenza di un mutamento di incarico e di funzioni svolte che di per sé possano giustificare un così improvviso e generale calo di rendimento.

La maggior parte dei 16 giudizi peggiorativi contestati concernono le qualità fisiche, morali e di carattere, qualità culturali ed intellettuali e, quindi, non sono riferibili alle specifiche qualità professionali richieste per l'espletamento del servizio.

Vero è che, in linea di principio, nell'esprimere le proprie valutazioni l'autorità militare ha un'amplissima autonomia di espressione connaturata ad un'ampia discrezionalità e che, stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare.

Tuttavia, occorre comunque riscontrare se nel caso concreto le valutazioni effettuate siano caratterizzate da un eccesso di potere ove non sussista nessun

elemento nuovo tale da giustificare una diversa valutazione. Ciò con particolare riferimento a quelle valutazioni che attengono a caratteristiche consolidate in una persona quali le qualità morali e di carattere e le qualità culturali ed intellettuali.

Nel caso concreto sussistono almeno due elementi sintomatici dell'eccesso di potere nelle valutazioni effettuate.

La prima circostanza attiene alla sistematica flessione delle suddette valutazioni che soltanto la presenza di fatti specifici, che dovrebbero essere indicati o comunque emergere dalla documentazione caratteristica, potrebbero giustificare.

Nel caso concreto, infatti, non sussistono elementi, nè gli stessi risultano indicati dalle difese dell'amministrazione, tali da giustificare almeno un istruttoria processuale, per quanto concerne la riduzione della valutazione del vigore fisico, del vigore mentale e capacità di concentrazione, dell'esemplarità, della propensione all'aggiornamento culturale, dell'impegno ad apprendere ed avvalersi delle lingue straniere, della capacità organizzativa, della capacità di lavorare in gruppo, della personalità e del rendimento (in assenza di alcun elemento di novità).

Certamente anche tali elementi possono subire delle flessioni, ma quando la stessa è sistematica con riferimento ad un numero così elevato di voci occorrerebbe darne quanto meno una sintetica motivazione (Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2003) o, comunque, dovrebbe emergere da qualche elemento istruttorio posto alla base della valutazione stessa affinché sia possibile verificarne, in sede giudiziaria, la legittimità, naturalmente nel rispetto delle valutazioni discrezionali spettanti all'autorità militare.

Un ulteriore elemento, determinante in ordine alla fondatezza del vizio dedotto di eccesso di potere per insufficiente motivazione, lo si ricava dal fatto che la stessa difesa dell'amministrazione evidenzia: il decremento del giudizio complessivo come dipendente dall'irrogazione della minima sanzione disciplinare esternata solo oralmente.

In effetti, risulta dichiarato nella relazione dell'amministrazione resistente che al ricorrente sia stata comminata una sanzione disciplinare di rimprovero e senza specificare le ragioni ed il momento.

Tale indeterminatezza rende del tutto ingiustificata la sistematica riduzione delle valutazioni concernenti le 16 voci che, in assenza di altri elementi concreti risultanti dagli atti, ben potrebbero essere state indotte, in modo perciò fuorviante, da tale elemento (cfr. TAR Emilia Romagna, Sez. I, 6 settembre 2013 n. 602).

Viceversa, è infondata è la censura secondo cui la nuova valutazione del servizio doveva essere rimessa al giudizio di altri compilatori e revisori diversi da quelli che erano intervenuti in sede di redazione della prima scheda soggetta a revisione.

Secondo gli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 213 dell'8 agosto 2002, così come modificato dal D.P.R. n. 255/2006 ed aggiornato dal D.P.R. n. 164/2008:

- i documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa;
- l'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico;
- i documenti caratteristici del personale militare dell' Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al citato Corpo;
- mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1; mancando tutte

le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello F, con la relativa motivazione;

- l'autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici;

- l'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore;

- rispetto alle predette competenze indicate costituiscono casi di esclusione della competenza:

a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;

b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione;

c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto ad inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero;

d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento;

e) il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, abbia minore anzianità assoluta o relativa.

Tale disciplina induce a ritenere che l'obbligo di modifica della competenza già definita, così come prospettato dal ricorrente, non è affatto codificato nella disciplina sopra descritta. Né allo scopo sono evidenziate circostanze legate alla mancata obiettività dei singoli superiori intervenuti per inimicizia, ostilità ed altra causa simile diretta o indiretta.

Infine, giova precisare che del tutto pretestuosa ed irrilevante si dimostra la doglianza relativa alla coincidenza di date apposte nella dichiarazione del primo e secondo revisore.

Infatti, seppure fosse errata o esatta la data della relativa enunciazione di giudizio, non cambierebbe il contenuto del giudizio finale espresso atteso che il medesimo giudizio non era affatto vincolato ad un dato temporalmente predeterminato, bensì alla congruità dello stesso. In pratica, l'errata indicazione della data non è di per sé idonea ad alterare i risultati del giudizio contenuto nella scheda valutativa

L'errore o la contestualità della data non comporta la nullità dell'atto endoprocedimentale atteso che i suddetti giudizi risultano essere sottoscritti dai rispettivi comandanti senza che di tale sottoscrizione si faccia questione di falso.

Per le altre doglianze si dichiara l'improcedibilità stante la già citata rinuncia alla definizione alle rispettive censure relative al provvedimento di annullamento in via di autotutela.

Ciò premesso il primo ricorso va accolto, ritenendo allo scopo fondata, oltre che prevalente ed assorbente rispetto alle altre doglianze, la censura di eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica e carente.

Per quanto attiene al secondo ricorso il Collegio ritiene che sia prevalente ed assorbente la doglianza prospettata dalla parte istante secondo cui la palese illegittimità della scheda di valutazione n. 60 per l'anno 2009, anche nella formulazione revisionata in data 7 gennaio 2010, per le sue incongruenze nell'esplicitazioni delle ragioni poste a base dell'abbassamento di rendimento generale del ricorrente (per 13 anni valutato con giudizio finale di "eccellente" e repentinamente classificato per il solo anno 2009 come "superiore alla media") ha un peso invalidante, in relazione alla posizione del ricorrente nella procedura di avanzamento a scelta al grado superiore per l'anno 2010.

Giova, al riguardo, precisare che la stessa Commissione di Avanzamento nel verbale dell'adunanza dell'11 gennaio 2010 dà atto che la graduatoria degli ufficiali interessati al conferimento del grado superiore di Capitano di Vascello per l'anno 2010 è stata preceduta dall'esame degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare indicata dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 490/1997.

Un'ulteriore conferma è data da un precedente analogo trattato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la decisione n. 4624/2009, dove si afferma che, in tema di annullamento delle schede di valutazione degli anni precedenti, *“è fondato anche il motivo di illegittimità derivata che viene dedotto con riferimento alla mancata iscrizione nel quadro d'avanzamento al grado di colonnello dell'Esercito per l'anno 2000. E', invero, evidente che la Commissione d'avanzamento ha necessariamente preso in considerazione il rapporto informativo ed i giudizi di “superiore alla media” conseguiti dall'appellante, e di conseguenza l'illegittimità di quest'ultimi si ripercuote sullo scrutinio della stessa Commissione che, valutando l'appellante sulla scorta di tali atti negativi, lo ha escluso dal quadro per la promozione al grado di Colonnello dell'Esercito per l'anno 2000”*.

Tale presupposto argomentativo è stato prospettato dallo stesso ricorrente nel corpo del ricorso principale e nell'atto contenente motivi aggiunti, anche se individuato con un ragionamento non del tutto analogo (fondato in particolare sulla pendenza di una contestazione in atto in merito alla legittimità della scheda valutativa in argomento, oppure sulla circostanza che il giudizio del ricorrente da parte della competente C.S.A. è stato fortemente influenzato dalla nuova valutazione contenuta nella scheda revisionata) ed affidato ad aspetti che per le ragioni indicate in precedenza posso essere condivise almeno in gran parte.

Occorre da ultimo evidenziare che la parte istante si è collocata in graduatoria immediatamente dopo l'ultimo ufficiale collocato nel quadro di avanzamento al grado di capitano di vascello con una minimale differenza di punteggio pari a 0,01/30.

Per tali ragioni, anche il secondo ricorso, qui riunito, va accolto e conseguentemente va annullata la procedura di avanzamento al grado superiore perchè viziata da eccesso di potere per erroneità dell'istruttoria e dei presupposti di fatto, nei limiti dell'interesse del ricorrente e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a..

Le spese seguono come di norma la soccombenza e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa la loro riunione, in parte dichiara improcedibile il primo ricorso (n. 2274/2010) ed, in parte, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini di cui in motivazione, inoltre, accoglie il secondo ricorso (n. 8533/2010) e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati nei modi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna la parte resistente (Ministero della Difesa) al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e c.p.a., a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014